

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE, DELLA COMUNICAZIONE E DEL TURISMO

Art. 1

Oggetto della disciplina

1. Il presente regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Scienze umanistiche, della Comunicazione e del Turismo della Università degli Studi della Tuscia (di seguito indicato come “Dipartimento”).

Art. 2

Funzioni, organi e uffici del Dipartimento

1. Il Dipartimento è titolare delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, delle attività rivolte all'esterno correlate ed accessorie. Le funzioni del Dipartimento sono quelle indicate all'art. 25, comma 2 dello Statuto di Ateneo. In particolare il Dipartimento
 - a) promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai servizi e ai finanziamenti per la ricerca;
 - b) assicura le condizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle ricerche individuali di ciascun docente;
 - c) promuove e coordina le attività didattiche nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente.
2. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento (di seguito indicato come “Consiglio”), il Direttore, la Commissione paritetica docenti-studenti, i Consigli dei corsi di studio. Il Consiglio può deliberare la istituzione di commissioni di Dipartimento, con funzioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici; la composizione e le competenze da attribuire a queste commissioni sono previste nella delibera istitutiva.
3. Sono Uffici del Dipartimento l'Ufficio del Segretario amministrativo, l'Ufficio di segreteria amministrativa, l'Ufficio di segreteria didattica.

Art. 3

Consiglio

1. Il Consiglio ha la composizione prevista dall'art. 34 c. 2 dello Statuto di Ateneo.
2. Il rappresentante dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti di ricerca è eletto dagli iscritti a un Corso di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso il Dipartimento e dai titolari di un contratto di collaborazione ad attività di ricerca afferenti al Dipartimento, fra di loro. Dura in carica due anni.
3. Il rappresentante degli studenti è eletto dai rappresentanti degli studenti dei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento, fra di loro. Dura in carica due anni.
4. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni. Qualora il personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento sia pari o inferiore a due, il suddetto personale entra a far parte del Consiglio senza necessità di elezioni. Il Segretario amministrativo ne fa parte di diritto, ma senza diritto di voto.

5. Nel caso in cui un rappresentante perda la categoria di appartenenza decade dal Consiglio e subentra il primo dei non eletti fino alla scadenza naturale della carica. Nel caso di mancanza di non eletti si procede a nuove elezioni.
6. I docenti titolari di un contratto di insegnamento nei corsi di studio afferenti al Dipartimento possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio, con riferimento alle questioni riguardanti l'organizzazione della didattica.
7. Il Consiglio delibera, sulla base di un ordine del giorno, su materie relative allo svolgimento della ricerca scientifica e delle attività didattiche e formative e alla gestione amministrativa e alle attribuzioni che derivano dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare, nell'esercizio delle proprie competenze, il Consiglio:
 - a) elegge il Direttore, secondo le previsioni dell'art. 34 dello Statuto e dell'art. 12 del Regolamento Generale di Ateneo;
 - b) formula i criteri generali per la gestione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività didattiche e di ricerca, che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in Corso di anno;
 - c) formula i criteri generali per l'impiego coordinato del personale sentiti i rappresentanti del personale stesso;
 - d) formula i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
 - e) approva, entro il 15 (quindici) dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo, redatto sia in termini di cassa che di competenza, ed entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno il conto consuntivo;
 - f) procede, sulla base degli esiti della valutazione, alla programmazione didattica annuale provvedendo, acquisiti i pareri espressi dai Consigli di Corso di studio, in particolare all'attribuzione delle supplenze e dei contratti;
 - g) procede, sulla base della programmazione didattica annuale del Dipartimento, alla attivazione e alla disattivazione degli insegnamenti e, con il consenso dei docenti interessati e acquisiti i pareri espressi dai Consigli di Corso di studio, assicura la copertura degli insegnamenti attivati al fine di garantire il buon andamento delle attività didattiche;
 - h) propone al Senato Accademico, anche su indicazione della Commissione paritetica docenti-studenti, la istituzione, la soppressione e la modifica dei Corsi di studio e di dottorato di propria pertinenza;
 - i) approva i Regolamenti dei Corsi di studio predisposti dai rispettivi Consigli;
 - j) delibera sul conferimento a titolo gratuito di supplenze, affidamenti e affidamenti sostitutivi degli insegnamenti;
 - k) propone al Senato Accademico la istituzione, la soppressione e la modifica dei corsi per la formazione ricorrente e post-laurea (master);
 - l) può deliberare l'istituzione di una Giunta, indicando composizione e competenze nella delibera istitutiva;
 - m) può deliberare l'istituzione di Sezioni, indicando composizione e competenze nella delibera istitutiva;
 - n) delibera sul rilascio del nulla osta al conferimento dell'esercizio della docenza fuori sede ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato;
 - o) esprime il parere in merito ai congedi dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato per motivi di studio e ai periodi di alternanza;

- p) delibera sulle domande di afferenza e trasferimento in entrata, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo;
 - q) delibera le richieste di personale tecnico-amministrativo;
 - r) delibera le richieste di spazi agli organi competenti.
 - s) delibera le proposte di chiamata per posti di ruolo per il personale docente (professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo determinato) e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, secondo le maggioranze previste dalla disciplina vigente e acquisiti i pareri espressi dai Consigli di Corso di studio;
 - t) nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Università e sentiti i consigli dei Corsi di studio, provvede periodicamente a pianificare le proprie esigenze di organico e a formulare richieste di posti, adeguatamente motivate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche; provvede altresì all'assegnazione dei compiti ai professori e ai ricercatori ad essi afferenti. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente;
 - u) delibera su ogni altra questione attribuita espressamente alla sua competenza da norme di legge, dallo Statuto e dai relativi regolamenti.
8. Il Consiglio, su iniziativa del Direttore, formula e approva il Regolamento di Dipartimento e le sue modifiche.
9. Il Consiglio è convocato per iscritto dal Direttore almeno sei volte l'anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Il Direttore deve convocare il Consiglio qualora almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto di voto ne facciano richiesta scritta; in tal caso l'adunanza deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
10. La verbalizzazione delle adunanze è affidata ai professori di ruolo, in base a un criterio di rotazione. Con delibera del Consiglio e con il consenso dell'interessato, la verbalizzazione può essere affidata ripetutamente allo stesso professore di ruolo.

Art. 4 Direttore

1. Il Direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno, eletto dal Consiglio secondo le modalità di cui al comma 6 dell'art. 34 dello Statuto di Ateneo.
2. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Direttore è effettuata dal Decano dei professori di prima fascia almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non prima di sessanta giorni dalla scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque motivo, la convocazione deve essere effettuata entro quindici giorni dalla data del decreto rettorale di accettazione delle dimissioni. Fino al rinnovo della carica le funzioni di Direttore sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal Decano dei professori di prima fascia. Nel Consiglio per l'elezione del Direttore vengono discusse le candidature presentate. La presentazione delle candidature avviene mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento almeno dieci giorni prima della data fissata per l'elezione.
3. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
4. Il Direttore:
 - a) promuove le attività del Dipartimento;

- b) vigila sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - c) tiene i rapporti con gli organi accademici;
 - d) dispone l'ordinazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi;
 - e) assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche, di norma delegandone l'organizzazione, la sovrintendenza e la vigilanza ai Presidenti dei Consigli di Corso di studio;
 - f) dà applicazione ai provvedimenti relativi alle materie delegate ai Consigli di Corso di studio e alla Commissione paritetica docenti-studenti;
 - g) nomina le commissioni per gli esami di profitto e per il conseguimento dei titoli accademici;
 - h) esercita tutte le altre competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
5. Il Direttore è responsabile in solido con il Segretario amministrativo, nell'ambito delle rispettive competenze, della gestione amministrativo-contabile dei fondi del Dipartimento.
6. Il Direttore nomina un Vice-Direttore scelto tra i professori di prima fascia del Dipartimento. Il Vice-Direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. In caso di impedimento o di assenza del Vice-Direttore, le sue funzioni sono esercitate dal Decano dei professori di prima fascia.

Art. 5

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di Ateneo è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza degli studenti, competente a:
 - a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, dell'organizzazione e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti di competenza del Dipartimento stesso;
 - b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
 - c) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.
2. Fanno parte della Commissione paritetica il Direttore o un suo delegato con funzioni di Presidente, i Presidenti dei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento e gli studenti eletti dai rappresentanti degli studenti di ciascun Consiglio di Corso di studio in numero pari agli altri componenti.

Art. 6

Consigli dei corsi di studio

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce e attiva il Consiglio di ciascun Corso di studio afferente al Dipartimento.
2. La composizione e le attribuzioni dei Consigli dei Corsi di studio sono definite dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 7

Uffici

1. Il Segretario amministrativo è nominato dal Direttore amministrativo, sentito il Direttore di Dipartimento.

2. Il Segretario amministrativo:
 - a) cura la predisposizione tecnica del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché la situazione patrimoniale;
 - b) coordina le attività amministrativo-contabili ed effettua i relativi controlli;
 - c) provvede alla corretta tenuta dei registri contabili e inventariali ed alla conservazione della documentazione amministrativa-contabile;
 - d) collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
 - e) partecipa, con funzioni consultive, alle sedute del Consiglio;
 - f) ha elettorato attivo per la elezione del Direttore e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio;
 - g) presenta proposte al Direttore in ordine all'utilizzazione ottimale del personale amministrativo assegnato al Dipartimento, alla articolazione dell'orario di servizio e al controllo sulla osservanza dell'orario medesimo;
 - h) provvede, nei limiti dei poteri delegati dal Direttore, alle spese necessarie all'attività del Dipartimento;
 - i) esercita tutte le altre attribuzioni che sono ad esso devolute dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
3. L'Ufficio di segreteria amministrativa è costituito dal personale tecnico-amministrativo assegnato dall'amministrazione centrale e ha il compito di offrire supporto tecnico, amministrativo e contabile all'attività del Direttore e degli altri organi del Dipartimento.
4. L'Ufficio di segreteria didattica è costituito dal personale tecnico-amministrativo assegnato dall'amministrazione centrale e ha il compito di:
 - a) offrire supporto tecnico e amministrativo all'attività del Direttore, della Commissione paritetica docenti-studenti e dei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento in merito alla organizzazione, al coordinamento e allo sviluppo delle attività didattiche e formative del Dipartimento, incluso orientamento, tutorato e tirocinio;
 - b) curare i rapporti con la Segreteria degli studenti e con gli uffici di Ateneo preposti al coordinamento e alla valutazione delle attività didattiche e formative;
 - c) curare i rapporti con gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.

Art. 8

Validità delle sedute, modalità di votazione e verbalizzazione

1. Per la convocazione degli organi collegiali del Dipartimento (Consiglio, Commissione paritetica docenti-studenti e Consigli di Corso di studio), per la validità delle sedute, le modalità di votazione e verbalizzazione delle adunanze, si osserva la disciplina all'uso prevista dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Le votazioni avvengono in modo palese, per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, se richiesto da almeno un terzo dei presenti con voto deliberativo. Ogni componente con voto deliberativo può chiedere che la votazione avvenga per appello nominale.
3. Tutte le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
4. In caso di urgenza, la convocazione scritta può essere fatta pervenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
5. Ogni componente degli organi collegiali può chiedere per iscritto al Presidente l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno. La richiesta di inserire argomenti tra le "varie ed eventuali" deve essere comunicata per iscritto al Presidente con un anticipo di

almeno ventiquattro ore. Dalle “varie ed eventuali” sono comunque esclusi argomenti di interesse rilevante e generale.

6. Punti non all'ordine del giorno possono essere trattati e deliberati solo nel caso in cui siano presenti tutti i componenti in carica con voto deliberativo e la relativa delibera sia assunta all'unanimità.
7. In caso di urgenza, il Presidente può integrare l'ordine del giorno con punti aggiuntivi se questi sono stati comunicati a tutti gli aventi diritto nei tempi e nei modi previsti per le convocazioni d'urgenza.
8. Il Presidente può invitare alle sedute persone estranee al collegio al solo fine di illustrare argomenti specifici attinenti all'ordine del giorno.
9. Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un componente del collegio e l'interesse pubblico in discussione, ovvero nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, il Presidente accerta che il componente lasci l'adunanza prima della discussione dello specifico argomento. Si ha sempre situazione di incompatibilità quando una questione investe il componente, il coniuge, o i parenti e affini entro il quarto grado.
10. Tutti i componenti degli organi collegiali hanno diritto di accesso alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno. La documentazione relativa deve essere depositata presso la Segreteria didattica del Dipartimento almeno tre giorni lavorativi prima della seduta.
11. I verbali delle sedute sono approvati nella seduta immediatamente successiva. Su proposta del Presidente possono essere approvati, anche in parte, seduta stante. I verbali riguardanti designazioni o elezioni sono sempre approvati seduta stante. I verbali da approvare sono fatti pervenire a tutti i componenti degli organi collegiali con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi rispetto alla seduta in cui si procede alla loro approvazione.

Art. 9

Gestione dei fondi

1. Le modalità di gestione amministrativa e contabile dei fondi assegnati al Dipartimento, nonché i relativi limiti di spesa sono regolati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. La autorizzazione da parte del Direttore di missioni dei componenti il Dipartimento è regolata dalla normativa in vigore nell'Ateneo.
3. La utilizzazione dei fondi di ricerca che vengono assegnati con destinazione specifica, sia sotto forma di contributi che di contratti e/o convenzioni compete all'assegnatario dei medesimi, con l'obbligo di sottoporre al Direttore i documenti di rito.

Art. 10

Afferenza al Dipartimento di docenti

1. La ammissione di nuovi docenti al Dipartimento avverrà con decorrenza primo gennaio di ogni anno.
2. Per i docenti di nuova nomina presso l'Università, o per i trasferiti, la ammissione può avvenire anche nel corso dell'anno.
3. Le richieste di afferenza al Dipartimento dovranno essere presentate al Direttore del Dipartimento, corredate del curriculum didattico e scientifico, entro il trenta settembre di ogni anno. I docenti di nuova nomina dovranno presentare le domande di afferenza entro trenta giorni dalla presa di servizio.

4. Il Consiglio, valutata l'affinità dei settori di ricerca dei richiedenti con quelli propri degli afferenti e tenuto conto della congruenza con i percorsi formativi del Dipartimento nonché la adeguata disponibilità di spazi e risorse, delibera in merito alla domanda di afferenza.

Art. 11

Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei componenti il Consiglio aventi diritto di voto.